

latore, il quale ci fece osservare che, se noi cadessimo in sentenza diversa da quella che ci viene suggerita dalla maggioranza del III ufficio, andremmo incontro al pericolo di privarci del senno italiano. Povera Italia, se essa fosse condannata a non avere altri uomini ed altro senno che quello, anche grandissimo, che qui siede! (*Si ride*) Se non che io penso che il potere potrà trovare fuori di qui, negli uomini che si danno a lunghi e profondi studi e che sono alieni dalla vita politica, dei grandi ed illuminati uomini, i quali potranno confortare il Governo nell'arduo ufficio che gli incombe di presentare delle leggi, senza che si tolga alla Camera quel senno che non le è dato di togliere, ma che deve rimanere fuori dell'orbita governativa. I membri che la nazione ha qui inviati hanno a compiere al debito di legislatori, come rappresentanti del popolo; essi quindi debbono qui sedere pienamente disgiunti dall'altro potere.

E qui entro nella più grave questione politica, questione che, a mio avviso, sarebbe vulnerata, qualora fosse adottata la massima che vi si viene proponendo.

Secondo la Costituzione, è riservato ai tre grandi poteri dello Stato il diritto dell'iniziativa delle leggi, alle due Camere, cioè, ed al Governo. Pur troppo l'iniziativa parlamentare poco può operare, e adesso e per l'avvenire, almeno fino a tanto che non si saranno costituiti grandi partiti nell'Assemblea medesima. Ogni membro del Parlamento ridotto a se stesso non può avere quegli elementi che si richiedono a proporre delle leggi di grande peso. Invece il Governo, circondato da tutti i mezzi, può assai meglio provvedere ed esercitare quest'iniziativa delle leggi.

Ora, se voi date al potere esecutivo i mezzi di valersi ancora, tra noi, di coloro che esso crede più atti a questo ufficio legislativo, voi togliete, dico, una forza al Parlamento, e la date al Governo.

Noi tutti sappiamo, o signori, che cosa avviene nella discussione delle leggi.

Il Governo le presenta, passano agli uffizi; questi nominano le loro Commissioni; le Commissioni riferiscono, e si discute davanti alla Camera.

Come proceda la bisogna negli uffizi, voi lo sapete. Si fa una lettura rapida d'una legge di grande importanza; i membri che più spedita hanno la parola in quella improvvisata discussione, facilmente sono nominati commissari; questi commissari rivedono la legge e ne riferiscono alla Camera. Così non è egli vero che ove visiano parecchi dei deputati, i quali nel senso governativo abbiano studiata, ed ampiamente studiata la legge, essi avranno agio di parlarne più fondatamente degli altri nell'improvvisata discussione degli uffizi, e saranno finalmente nominati vostri commissari per riferire poi alla Camera?

Ora, io domando se in quest'ordine di cose vi sia quella naturale separazione dei poteri che si richiede.

Invece, se il Governo non sceglie fra i membri del Parlamento gli uomini più competenti ad illuminarlo in merito alle leggi che esso intende di presentare, noi abbiamo il beneficio di avere il concorso, nella presentazione delle leggi, non solo dei lumi del potere, ma di tutti gli uomini estranei ai tre poteri, i quali, sparsi per la nazione, consumano i loro onorati giorni in istudi profondi. La Camera quindi, libera di se stessa, fuori d'ogni preoccupazione, può vedere quando sia il caso di appoggiare una proposta del Governo, oppure rifiutarla.

Ecco in che modo si possono far concorrere tutti i lumi d'Italia alla formazione delle nostre leggi.

Voi, operando in questo modo, non fate che usare i lumi

che vi sono proprii, che sono qui mandati dalla nazione per quell'oggetto, e non fate che allontanarne altri, i quali, in senso diverso, apporterebbero molti lumi nelle nostre discussioni.

Io quindi mi riassumo dicendo che, secondo la legge, è fuori dubbio che questi membri, i quali percevano un annuo stipendio di 9000 lire, che sono nominati dal Governo, hanno tutti i caratteri d'impiegato o funzionario pubblico: che non vi è questione di temporaneità, perchè tutti gl'impieghi sono temporanei, nello stretto senso della parola; nel senso lato non sarà mai temporaneo un magistrato, perchè sempre vi sarà a giudicare; non sarà mai temporaneo l'ufficio di legislatore, perchè vi saranno sempre leggi a fare.

Dunque, nel senso della legge, questi sono impiegati non ammissibili, perchè non compresi nell'eccezione; ma, posto anche che non fossero esclusi dalla legge, un principio politico vi dovrebbe consigliare a non entrare in questo pericoloso cimento.

A tale proposito mi dimenticavo di addurvi un esempio. Il Governo napoleonico ha pur creduto che era necessario di avere sotto la sua mano i lumi delle più grandi intelligenze della Francia, ed ha formato un Consiglio di Stato; ma non è certamente mai caduto in mente a quel Governo che questi uomini dovessero poi come membri dell'Assemblea votare quelle leggi che egli stessi già avevano preparate.

A fronte di queste gravi considerazioni, io confido che la Camera vorrà respingere le proposte dell'ufficio; così sarà reso omaggio ai principii che la legge elettorale, la quale ci regge, ha sancito.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, su questa questione, per le sue conseguenze più grave di quel che per avventura alcuni si credono, non invocherò io il principio di assimilazione, come si addimanda; l'ho rigettato quando si è allegato contro le opinioni mie, non l'abbraccierò quando esso torni favoreggiante alle mie opinioni. L'ho rigettato e lo rigetto, perchè cagione di statuizioni incerte, vaghe, arbitrarie, sovvertitrici della giustizia, ed io non voglio che giustizia.

Rifletto di più, o signori, che, mentre si è fatto assegno sul principio di assimilazione, vi si è poi applicato un canone giuridico il quale pugna col principio medesimo, cioè *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*.

Imperocchè assimilazione o similitudine implica diversità; sono cose simili quelle le quali hanno delle qualità pari o identiche, e delle qualità diverse, altrimenti non sarebbero simili ma affatto identiche; quindi a queste non quel canone, bensì le norme analogiche svariate secondo i casi e ben conte a' giureconsulti sono applicabili.

Pur nondimeno quel canone antico e perpetuo, imperocchè conforme a' perpetui dettati della logica umana e della natura delle cose, adduco nella presente momentosissima questione per propugnare le mie opinioni.

Comincio da ciò, da cui fa d'uopo cominciare per bene disputare su d'ogni materia, cioè da una definizione: che cosa importa un impiegato nel suo concetto generale?

Colui il quale esercita un pubblico impiego, o pubblico servizio, e ne ricava una remunerazione, è un impiegato. Che poi quell'impiego sia temporaneo, o a vita, o anco ereditario, come in tempi andati; revocabile o no dal Governo; che quella remunerazione porti il nome di stipendio, o d'indennità, od altro, cotali qualità sono secondarie; non cambiano l'essenza del concetto dell'impiego. Ciò a me pare cosa chiarissima e che non possa darsi altra definizione dell'impiegato.

Signori, il principio generale che informa la nostra legge elettorale è quello che gl'impiegati non debbano essere am-